



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di aver riscosso, in qualità di erede, n. 5 buoni fruttiferi, emessi nell'anno 1989. Lamenta, tuttavia, che le veniva rimborsata una somma significativamente inferiore rispetto a quella prevista. In particolare, relativamente ai BF, emessi, rispettivamente, in data 25/07/1989, 23/11/1989 e 23/11/1989, la ricorrente afferma che essi appartengono alla serie "P" ma riportano, sul retro, una stampigliatura recante i tassi di interesse della serie "Q" per gli anni ricompresi tra il primo ed il 20° ma nessuna informazione relativa ai tassi di interesse per gli anni dal 21° al 30°, lasciando pensare che per quest'ultimo periodo vengano applicati i rimborsi stampati in originale sui BFP. Con riferimento, poi, ai BFP emessi, rispettivamente, in data 18/11/1989 e 25/11/1989, la ricorrente afferma che essi apparterebbero alla serie "O". Inoltre, evidenzia che sul retro risultano apposte due stampigliature: un timbro, ben chiaro e visibile, riportante i tassi di interesse della serie "P" per gli anni compresi tra il primo anno ed il 20° anno ed un secondo timbro "appena leggibile", riportante i tassi di interesse della serie "Q" per gli anni dal primo al 20° anno. Anche in questo caso, nessuno dei due timbri darebbe indicazioni relative ai tassi di interesse per anni dal 21° al 30°, lasciando pensare che per quest'ultimo periodo vengano applicati i rimborsi stampati in originale sui BFP.

Costituitosi, la resistente eccepisce che i titoli in parola appartengono alla serie ordinarie "P/Q – P" il cui rendimento è stato modificato per effetto del D.M. 13/06/1986, concernente la "Modificazione dei saggi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio". In



particolare, l'art. 153 del D.P.R. del 1973 avrebbe previsto che in presenza di esigenze di mercato, ovvero di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse potesse essere modificato anche durante il corso dell'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui se ne presume pertanto la conoscenza da parte dei beneficiari. Quindi, la resistente ribadisce che l'art. 3 del Decreto del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei buoni fruttiferi di tutte le serie precedenti a quelle contraddistinta con la lettera "Q", a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interessi fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie "Q". Per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", la resistente ha, pertanto, utilizzato anche i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto. Peraltro, evidenzia che l'uso per il rilascio dei buoni della nuova serie dei moduli della precedente serie "P" (previsto come sopra detto dall'art. 5 del citato decreto), rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto legge si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse". Costitutiva interesse dell'Erario il rilascio dei nuovi buoni mediante l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie "P". Se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici postali dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q". Quanto sopra è pacificamente avvenuto anche per i buoni fruttiferi di cui si discute nel presente provvedimento. Premesso che, come ammesso dal ricorrente, la resistente ha legittimamente modificato i rendimenti della serie "P", va pure riconosciuto che i timbri sono stati apposti sui buoni in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, e, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, il ricorso in esame risulta del tutto infondato. Nel caso che occupa, le condizioni stampate sul retro del buono sono sostituite dal timbro che si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro dei buoni, perché sul retro dei buoni era apposto un timbro che si sostituiva integralmente a quanto sui buoni originariamente stampato. La tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto nella misura stabilita per la serie "Q". In conclusione, la resistente ribadisce la legittimità del proprio operato, alla luce del fatto che essa, pur utilizzando, come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986, il modulo relativo alla precedente serie "P", al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con repliche alle controdeduzioni, la ricorrente richiede l'applicazione della decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3 aprile 2020. In particolare, afferma che i timbri apposti a tergo dei buoni avrebbero previsto i tassi di interesse della serie "Q/P" per i primi venti anni, senza nulla disporre con riguardo ai rendimenti per il periodo dal 21° anno al 30° anno. Pertanto, tenuto conto del legittimo affidamento riposto circa l'applicazione delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei buoni, per il periodo di riferimento, dovrebbe trovare applicazione l'originaria dicitura stampata sul modulo cartaceo della serie "O" e "P".

Chiede, pertanto, all'Arbitro di accertare il suo diritto al rimborso gli importi così come riportato in originale sui BFP per i periodi compresi tra il 21° anno ed il 30° anno. Con riferimento, poi, ai buoni emessi in data 18/11/1989 e 25/11/1989, la ricorrente chiede l'applicazione del tasso di interesse più vantaggioso per il risparmiatore (serie "O"),



oppure, in tale impossibilità, l'applicazione dei tassi previsti dalla serie "P" per il periodo compreso tra il primo ed il 30° anno.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso può essere parzialmente accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 5 buoni fruttiferi ordinari con scadenza trentennale, emessi dal luglio al novembre 1989 e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. In tema, trovano applicazione le fonti che disciplinano i documenti di legittimazione in oggetto, ovvero il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 ed il D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986 che all'art. 5 ha stabilito che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente Serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per quest'ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura serie "P/Q", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi". La ricorrente allega copia fronte/retro dei titoli. Dall'esame dei due buoni emessi, rispettivamente, in data 19/11/1989 e 25/11/1989 (circostanza pacifica), si rinviene che nella parte anteriore dei due titoli si intravede il timbro "Q/P" e, in quella posteriore, si rinviene, oltre alla data di emissione, due timbri. In particolare, si rinviene un timbro nero, riferito alla serie "Q/P" con i tassi relativi ai primi quattro scaglioni temporali, con un tasso massimo pari al 12%. ed un timbro rosso, riferito alla serie "P70" con i tassi per i primi quattro scaglioni temporali, con un tasso massimo pari al 15%. Questo Collegio, con riferimento a simili fattispecie, ha statuito che l'apposizione dei due timbri sul retro dei buoni e, specificatamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, "manifesta inequivocabilmente l'esclusione delle condizioni stampate sul retro e la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno come serie "Q/P". Tale esito è confermato anche dal fronte del titolo che reca la dicitura serie Q/P" (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 26410/2019). In definitiva, è orientamento di questo Arbitro che per il periodo sino al 20° anno prevale il rendimento del timbro nero riferito alla serie "Q/P" con tasso massimo del 12%, ritenendo che l'apposizione di due timbri sul retro (così come l'indicazione di due serie) rivenga soltanto dalla circostanza che ad essere stato utilizzato è un buono appartenente alla serie "O", aggiornato dapprima alla serie "P" e quindi alla serie "Q" ma nulla cambia rispetto al caso in cui è apposto il timbro della serie "Q/P" (v. Collegio di Napoli, decisioni nn. 6204/2019 e 14920/2019). Per quanto riguarda il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità agli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. Unite Civili, 15 giugno 2007 n. 13979) e di questo Arbitro (v. Collegio di Torino, decisione n. 2571/2018, Collegio di Bologna, decisione n. 3621/2018 e Collegio di Roma, decisione n. 8791/2017), devono reputarsi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono, rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro. Né l'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 può essere considerato quale norma imperativa idonea alla sostituzione del regolamento riportato sul buono per il periodo successivo al ventesimo anno con la disciplina legale.

Dall'esame, poi, dei due buoni emessi, ambedue, in data 23/11/1989, si rinviene che il modulo utilizzato è quello della serie "P" e che nella parte anteriore dei due titoli il timbro correttivo è della serie "Q/P". Sul retro dei titoli, risulta, oltre alla data di emissione, un timbro con le indicazioni dei tassi di interesse sino al 20° anno con un tasso massimo del



12%. La tabella originariamente stampigliata riproduce gli originari tassi di interesse sino al 20° anno (con un tasso massimo del 16%) ed i rendimenti relativi al periodo dal 21° al 30° anno. E' orientamento di questo Arbitro che per il periodo sino al 20° anno dall'emissione del buono che l'equiparazione tra i buoni della serie "O" (con rendimento del 15%) e quelli appartenenti alla categoria di più recente generazione contraddistinta con la lettera "Q/P" (con rendimento del 12%), possa aver luogo solo se risultino apposti, a cura delle filiali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Pertanto, se risultano i due timbri sul fronte e sul retro del titolo, devono ritenersi prevalenti le condizioni riportate dal timbro posto sul retro su quelle indicate nel titolo, dovendosi respingere le istanze volte ad ottenere la liquidazione del buono sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sui titoli. Ciò vale, tuttavia, soltanto per i rendimenti sino al 20° anno, in quanto sono gli unici rendimenti riportati dal secondo timbro (cfr. *ex multis* Collegio di Napoli, decisione n. 6142/2018). Con riferimento, poi, ai rendimenti dal 21° al 30° anno, per consolidato orientamento di questo Arbitro, sono, invece, applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo, dato che i timbri sovrapposti si riferiscono soltanto al periodo sino al 20° anno. Pertanto, per i bimestri compresi in questo periodo temporale, vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nel titolo. (cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/2018; Collegio di Bari, decisione n. 7783/2018). In sostanza, il tenore letterario del buono non consente di ritenere variata la regola della indicazione degli interessi per il periodo compreso tra il 20° ed il 30° anno dall'emissione. Proprio per questa ipotesi, è consolidato orientamento di questo Arbitro, che, condividendo i principi enunciati da Cassazione, Sezioni Unite, 15 giugno 2007, n. 13979, già sopra menzionata, ha affermato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (v. Collegio di coordinamento, decisione n. 5674/2013). In sostanza, se si può ammettersi che le condizioni economiche risultanti dalla "lettera" dei buoni possano essere modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore), mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve, invece, escludere che le condizioni alle quali l'emittente si è obbligato possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore al momento della sottoscrizione del buono, ritenendosi che in tal modo possa essersi ingenerato un legittimo affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo (Collegio di Torino decisione n. 651/2018 e n. 4876/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 6142/2018; Collegio di Bologna, decisione n. 3621/2018; Collegio di Milano, decisione n. 2987/2018). Il Collegio, pertanto, non ritiene di discostarsi da tale orientamento, ritenendo che gli interessi vadano computati alla stregua delle condizioni rivenienti nel titolo, per il periodo successivo al 20° anno dalla sottoscrizione dei buoni e tenendo conto degli importi degli accessori già restituiti alla ricorrente. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli interessi nei sensi e per gli ammontari di cui in motivazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO